CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	
DESTINATO A SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER	
DISABILI.	
TRA	
Il Dott. Luigi Podda, Responsabile dell'Unità Operativa	
"Ragioneria - Programmazione - Tributi - Personale -	
Patrimonio", nato a Cagliari il 05.01.1985, domiciliato per	
la carica ricoperta presso gli uffici comunali siti nella	
Piazza San Giuseppe N. 6, il quale interviene al presente	
atto in nome e per conto del medesimo Comune di Isili,	
codice fiscale 00159990910, in esecuzione del provvedimento	
del Sindaco N del	
E	
Il Sig nato a	
il	
Via, di seguito	
denominato semplicemente "conduttore", in qualità di	
titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante	
della societàcon sede in	
C.F./P.Isi conviene e si stipula quanto	
segue.	
Art. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE	

In esecuzione della Determinazione nr in data	
 , di approvazione definitiva dell'aggiudicazione	
disposta a seguito della proceduta aperta approvata con	
Determinazione nr in data esecutiva a	
termini di legge, il Comune di Isili, nella sua qualità di	
proprietario, concede al Sig./alla Ditta/ alla Società	
, che accetta nello stato di fatto e di	
diritto in cui l'immobile stesso si trova, e che dichiara di	
aver esaminato e di aver trovato adatto al proprio uso, in	
buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano	
influire sulla salute di chi vi svolge attività senza	
riscontrare vizi o difetti di alcun genere, la struttura,	_
precisamente identificata nella planimetria che si allega al	_
presente atto per costituirne parte integrante e	
sostanziale, destinata a sede del centro socio educativo	
 diurno per disabili di proprietà del Comune di Isili,	
ubicata nella Via Foscolo nr. 1 e destinata all'esercizio	
della medesima attività di centro socio educativo diurno per	
disabili.	
Tutti i lavori necessari per la sistemazione e adattamento	
dei locali ed adeguamento degli impianti, nessuno escluso,	
ritenuti necessari per la futura destinazione prevista,	
ovvero per rendere funzionali e atti all'uso previsto tutti	
i locali conformemente alle vigenti normative di sicurezza e	

igiene in relazione all'attività da esercitarvi, sono a	
carico esclusivo del conduttore.	
Le parti convengono che, al termine del rapporto di	
locazione il conduttore non avrà diritto ad alcuna indennità	
per la perdita dei locali. Il conduttore rinuncia	
espressamente all'indennità per la perdita dell'avviamento	
 di cui all'art. 34 comma 1 L. 27.07.1978 N. 392.	
Art. 2 - DURATA DELLA LOCAZIONE	
La locazione avrà durata di anni 15 (quindici) con	
decorrenza dal data di stipula del contratto	
e scadrà il giorno	
è rinnovabile per ulteriori dieci anni ai sensi della Legge	
27.07.1978 N. 392 e ss.mm.ii.	
Alla prima scadenza contrattuale di quindici anni, il	
locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della	
rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della	
citata L. 27.07.1978 N. 392.	
La locazione avrà la durata sopra convenuta con possibilità	-
di rinnovo per un ulteriore periodo di dieci anni ai sensi	
della Legge 27.07.1978 N. 392 e ss.mm.ii.	
 Si riconosce al conduttore la facoltà di recedere	
anticipatamente, in qualsiasi momento, dal presente	
contratto, nel caso in cui venisse a cessare il bisogno dei	
locali. In ogni caso il conduttore dovrà darne comunicazione	
al locatore almeno dodici mesi prima della data di	
-	

riconsegna dei locali mediante lettera raccomandata con	
ricevuta di ritorno.	
Art. 3 - CANONE DI LOCAZIONE	
Il canone di locazione mensile per mq/. viene quantificato	
dalle parti, a seguito del rialzo d'asta, in €	
annuali, da pagarsi in rate mensili uguali e anticipate di €	
ciascuna entro i primi venti giorni del mese di	
riferimento, mediante versamento presso la tesoreria	
comunale o con bonifico bancario.	
Con la Delibera nr del l'Amministrazione,	
al fine di rendere effettivo il fine sociale che, con	
 l'attivazione del Centro Socio Educativo Diurno per disabili	
intende perseguire, ha previsto che, per i primi dieci anni	
decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione,	
nessun onere è dovuto dalla parte conduttrice.	
Conseguentemente, la decorrenza del pagamento del canone di	
locazione viene stabilita alla scadenza delle dieci	
annualità oggetto di scomputo.	
La prima rata dovrà essere versata alla suddetta data di	
scadenza, mediante versamento presso la tesoreria comunale.	
Qualora il conduttore si rendesse moroso anche di una sola	
rata di affitto, a decorrere dal 21º giorno di riferimento,	
l'ammontare della quota insoddisfatta verrà gravata degli	
interessi legali.	
Art. 4 - AGGIORNAMENTO DEL CANONE	

Ai sensi dell'art. 32 L. 392/1978 e ss.mm.ii., a decorrere	
dall'inizio del secondo anno, le parti convengono che il	
canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura	
del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al	
consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno	
precedente. Il conduttore pertanto rinuncia all'invio della	
raccomandata di richiesta e le parti medesime ritengono	
automaticamente applicabile l'aggiornamento del canone.	
Art. 5 - DESTINAZIONE	
 L'immobile che si concede in locazione è destinato a centro	
socio educativo diurno per disabili con prevalente	
destinazione alla categoria dei giovani disabili. Qualsiasi	
altra destinazione d'uso è espressamente inibita.	
Il conduttore, con la sottoscrizione del presente contratto,	
assume espressamente l'obbligo di avviare l'attività al cui	
esercizio è destinata la locazione dell' immobile entro il	
termine di 12 mesi dalla stipula del presente atto. La	
violazione della presente clausola determinerà la	
risoluzione ipso jure del contratto.	
Art. 6 - SUBLOCAZIONE	
E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o	
comunque di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente,	
in tutto o in parte, l'unità locata. La violazione della	
presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del	
contratto.	

## Art. 7 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Il conduttore prenderà in consegna l'immobile alla data del da quel momento custode del medesimo, obbligandosi altresì alla scadenza a riconsegnarlo. Il conduttore s'impegna a mantenere l'immobile locato in condizioni di completa manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere, per espressa volontà delle parti, a propria cura e spese, a tutte le opere di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Per quanto attiene in particolare alle opere di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie nel corso del rapporto locativo, le parti concordano espressamente che i relativi costi, previa concertazione tra le stesse in ordine all'individuazione e alla quantificazione, anche economica, dei lavori necessari, saranno anticipati dal conduttore con possibilità di scomputo dal canone di locazione previa presentazione delle necessarie pezze giustificative e valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale. Rimangono ad esclusivo carico del conduttore, senza diritto ad alcun rimborso, indennizzo o scomputo di canone, le spese di manutenzione straordinaria conseguenti alla negligente

manutenzione ordinaria oltre all'eventuale risarcimento del	
danno.	
Art. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI	
La locazione avrà luogo a corpo nello stato di fatto e di	
diritto in cui si trova l'immobile, sito nella Via Foscolo	
nr. 1, sul quale sono stati recentemente eseguiti i lavori	
di ristrutturazione e riqualificazione necessari a renderlo	
agibile con destinazione d'uso Centro Socio Educativo Diurno	
per disabili.	
La locazione ha ad oggetto l'immobile secondo lo stato di	
consistenza risultante dalla descrizione dello stesso e	
dalle planimetrie che si allegano al presente contratto.	
Ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse	
necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere	-
preventivamente autorizzato dalla proprietà, e rimarrà per	
patto a beneficio della parte locatrice. Nessun importo	
dovrà essere corrisposto al conduttore al termine della	
locazione per migliorie, addizioni e innovazioni.	
ART. 9 - UTENZE	
Il conduttore, all'atto della consegna del bene, deve	
 attivare ed intestare a proprio nome, conservandone l'uso	
esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia	_1
elettrica e telefono eventualmente necessari e i relativi	
consumi sono a carico esclusivo del conduttore medesimo.	
ART. 10 - VISITA AI LOCALI	

Il locatore ha facoltà di accedere all'immobile, previo	
avviso, durante la locazione anche per ispezionare o far	
ispezionare i locali oggetto della locazione.	
ART. 11 - RICONSEGNA DEI LOCALI	
Alla data di cessazione del contratto, il conduttore	
consegnerà puntualmente al locatore tutti i locali in buono	
stato locativo, sotto pena del risarcimento dei danni.	
ART. 12 - MANLEVA	
Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne	
risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa,	
negligenza o abuso. Esonera espressamente il locatore da	
ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che	
possono derivare a se o a terzi frequentatori dell'immobile	
da fatti od omissioni di terzi, nonché per eventuale	
interruzione incolpevole di servizi. Il conduttore si	
obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon	
vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a	
non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla	
sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a	
non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari,	
impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero	
da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua	
parte.	
ART. 13 ULTERIORI CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE E ONERI A	
CARICO DEL CONDUTTORE	

Sono interamente a carico del locatario tutti i costi per	
l'arredamento degli spazi che dovranno essere resi fruibili	
alla destinazione d'uso propria dell'immobile. Al termine	
del contratto di locazione gli arredi acquistati resteranno	
per patto nella completa disponibilità e a totale beneficio	
della parte locatrice e nessun importo dovrà essere	
corrisposto al conduttore in quanto i costi relativi si	
considerano compensati dal periodo previsto di scomputo del	
canone di locazione.	
Sono inoltre a carico del conduttore tutte le pratiche, gli	
adempimenti e le spese necessarie ad ottenere	
l'autorizzazione, l'accreditamento e il mantenimento dello	
stesso ai sensi del D.P. Reg. 22 luglio 2008 n. 4 recante	
"Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge	
regionale 23 dicembre 2005 n. 23 dicembre 2005 n. 23.	
Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali,	
istituti di partecipazione e concertazione" e dall'allegato	
alla Delibera della Giunta Regionale n. 38/14 del 24.07.2018	
recante "Requisiti specifici per le tipologie di strutture	
sociali di cui all'art. 4 , comma 1, lett. a), b), d) ed e)	
del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai	
sensi dell'art 28, comma 1, dello stesso D.P. Reg. ai fini	
dell'Autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento".	
L'accreditamento resta comunque legato alla struttura di cui	
al presente bando.	

Il locatario assume inoltre a proprio esclusivo carico:	
- tutte le funzioni di organizzazione del servizio con	
piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;	
- tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi	
accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione,	
reception, facchinaggio, logistica ecc.);	
- tutte le funzioni connesse all'Amministrazione della	
struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori,	
gli enti pubblici e privati connessi con l'esercizio	
 dell'attività compresa la correlata responsabilità	
verso i terzi;	
 - la responsabilità dei rapporti con gli utenti e i loro	
familiari;	
- tutti gli oneri diretti e indiretti connessi	
all'esercizio dell'attività caratteristica del CSEDD;	
Il locatario assume inoltre:	
- titolo all'introito di tutti i ricavi concernenti il	
servizio e la gestione del centro socio educativo	
diurno per disabili, sia per quanto riguarda le rette	
a carico dell'utenza, sia per quanto riguarda ogni	
altra eventuale contribuzione alla gestione corrente a	
qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture	
aventi funzioni pubbliche previdenziali,	
assistenziali, assicurative ecc.	
assistenziali, assicurative ecc.	
	<u> </u>

tutta la usarantilità companyonti alla mostione del	
- tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del	
servizio sia nei confronti degli utenti che nei	
confronti del personale impiegato, di terzi e del	
Comune, il quale, se chiamato in causa, dovrà essere	
manlevato dal locatario gestore della struttura.	
ART. 14 - GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	
A garanzia dell'osservanza degli obblighi contenuti nel	
presente contratto, il conduttore consegnerà al locatore, in	
sede di stipula del presente atto, cauzione definitiva	
mediante fidejussione bancaria o deposito presso la	
tesoreria comunale del complessivo importo di €, pari	
a n. 3 mensilità di affitto. Detta cauzione, non produttiva	
di interessi, non è imputabile a titolo di canone di	
locazione e verrà restituita al termine del rapporto,	
sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni	
assunte con il presente contratto e che , alla riconsegna, i	
locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati,	
salvo il deperimento per l'uso normale.	
Art. 15 - IMPOSTE, TASSE E SPESE DI CONTRATTO	
Il presente contratto è sottoposto a registrazione in	
termine fisso, con applicazione dell'imposta proporzionale	
del 2% sull'importo del canone relativo a ciascun anno di	
durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese	
di registrazione sono a totale carico del conduttore come	

anche tutte le altre spese inerenti e conseguenti il	
presente contratto.	
Il presente contratto non è soggetto all'imposta sul valore	
aggiunto.	
Art. 16 - MODIFICHE DEL CONTRATTO	
Le clausole del presente contratto hanno carattere	
 essenziale. Qualunque modifica del presente atto deve essere	
adottata in forma scritta come pure per iscritto deve essere	
fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa	
locata.	
Art. 17 - COMPETENZA GIURIDICA	
 A tutti gli effetti del presente contratto , compresa la	
notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza	
giuridica, il conduttore dichiara di eleggere domicilio in	
Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti	
si rimettono alle disposizioni contenute nel bando di gara	
approvato con Determinazione dell'Ufficio Generale nr	
in data e da quelle dettate in materia di locazione	
dal codice civile, dalla L. n. 392/1978, dalla L. 118/1985 e	
successive modificazioni e integrazioni. In mancanza di	
disposizioni normative si rimettono agli usi e alle	
consuetudini locali, nonché a tutte le altre disposizioni di	
legge vigenti.	
Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	

La Ditta/ilSig. dichiara di aver preso visione e	
accettato l'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. 30.06.2006	
N. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati	
personali".	
Il locatario informa il conduttore che il trattamento dei	
dati personali avverrà con strumenti cartacei e informatici	
e sarà improntato a liceità e correttezza e nella piena	
tutela dei suoi diritti e in particolare della sua	
riservatezza.	
Sono riconosciuti al conduttore i diritti di cui all'art. 7	
D. Lgs. 196/2003: il diritto di accedere ai propri dati	
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la	
 cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in	
violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per	
motivi illegittimi.	
Il titolare del trattamento è il Comune di Isili.	
Art. 19 CONTROVERSIE	
Qualsiasi controversia tra le parti è demandata alla	
competenza del Giudice Ordinario. A tal fine sarà competente	
in via esclusiva il foro di Cagliari.	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Per il Comune di Isili	
(Dott. Podda Luigi)	
Per la Ditta	
(Sig)	
(4-31	

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti, di	
comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel	
presente contratto, con particolare riferimento all'art. 3 (	
canone di locazione), all'art. 4 (aggiornamento del canone),	
all'art. 5 (destinazione), all'art. 6 (sublocazione),	
all'art. 7 (manutenzione e riparazione), all'art. 8	
(migliorie e innovazioni), all'art. 9 (utenze), all'art, 12	
(manleva), all'art. 14 (garanzia degli obblighi	
contrattuali), all'art. 15 (imposte, tasse, spese di	
contratto), dichiarano espressamente di approvarle	
rigettando ogni eccezione ed istanza.	
Per il Comune di Isili	
(Dott. Podda Luigi)	
Per la Ditta	
(Sig)	